

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

L'accordo è applicato dall'Unione a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 30, paragrafi 4 e 5, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

La Commissione è autorizzata ad adottare, previa consultazione con sufficiente anticipo del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio, la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 27, paragrafo 7, dell'accordo concernenti la revisione dell'allegato II dell'accordo, nella misura in cui essa riguardi l'inclusione della legislazione dell'Unione in tale allegato, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021

Per il Consiglio  
Il presidente  
M. do C. ANTUNES

